

## Nessun recesso dalla Spa con durata eccedente la vita di uno dei soci

Il Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 18 APRILE 2020 | Angelo Busani, Elisabetta Smaniotto

Non ha diritto di recesso il socio di Spa qualora la società abbia una durata lunghissima e presumibilmente eccedente la vita di uno dei soci (si trattava di una società con durata stabilita al 2100): lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 4716 del 21 febbraio 2020. La sentenza è rilevante in quanto, con essa, si soppesce probabilmente ogni discussione sul punto della spettanza del diritto di recesso in caso di durata lunghissima della società di capitali, tema che si poneva in quanto, nel Codice civile: a) l'articolo 2437, comma 3 (per la Spa) e l'articolo 2473, comma 2 (per la Srl) consentono il recesso al socio in caso di società «costituita a tempo indeterminato»; b) l'articolo 2285, comma 1, in tema di società di persone, consente al socio di «recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci». Anteriormente alla sentenza 4716/2020 si discuteva dunque se fosse estensibile alle società di capitali la normativa in tema di società di persone, quando essa equipara la durata indeterminata della società alla durata correlata a «tutta la vita di uno dei soci» (con la conseguenza di far considerare a durata indeterminata la società con durata talmente lunga da essere sicuramente o presumibilmente eccedente la vita dei soci). L'argomento era stato trattato dalla Corte di cassazione nella decisione 9662/2013, ove era stato affermato l'esatto contrario rispetto alla sentenza n. 4716, e cioè che la durata lunga doveva essere assimilata a una durata a tempo indeterminato e che pertanto in ogni momento qualsiasi socio potrebbe esercitare il diritto di recesso (sentenza che ora viene svalutata ritenendo l'avvenuto riconoscimento del diritto di recesso correlato al fatto che allora si discuteva di una delibera assembleare che, riducendo dal 2100 al 2050 la durata della società, comportava la «eliminazione di una causa di recesso» e pertanto legittimava il recesso del socio non consenziente). La sentenza 4716/2020 si pone quindi maggiormente in linea con la sentenza di Cassazione n. 8962/2019 (Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2019), nella quale era stato giudicato illegittimo il recesso da una Srl il cui termine di durata coincidesse con la ragionevole durata del periodo occorrente per il compimento del progetto imprenditoriale che la società stessa si propone di svolgere (essendo invece del tutto irrilevanti, ai fini del recesso da una società, l'aspettativa di vita del socio o la durata media attesa della sua vita). Gli argomenti che il giudice di legittimità usa, dunque, nella decisione n. 4716 sono, in primo luogo, che la norma sul recesso per durata indeterminata è derogabile con apposita clausola statutaria e, soprattutto, che non si può estendere alle società di capitali (ambito nel quale i creditori della società puntano sulla continuità aziendale) la normativa in tema di società di persone, ove la responsabilità delle obbligazioni sociali grava sia sulla società che, solidalmente e illimitatamente, sui soci. Pertanto, quando la normativa in tema di Spa e di Srl parla di recesso per durata indeterminata, di detta espressione va fatta una lettura restrittiva, che non consente di equiparare, come accade nell'ambito delle società di persone, la durata indeterminata alla durata eccedente la vita di uno dei soci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE  
DI MILANO

1. Durata senza significato Occorre notare che in due recenti pronunce del emanate dal Tribunale di Milano (provvedimenti numero 5972/2019 e 6360/2019) è stato deciso che il recesso andrebbe riconosciuto solo qualora il termine sia così lontano da essere privo di significato (si fa l'esempio di una durata fissata nell'anno 2324), ricorrendo, in tal caso, la fattispecie della società contratta a tempo indeterminato 2. Con significato In caso contrario, qualora il termine sia lontano (per esempio 105 anni) ma comunque significativo, il recesso dei soci non è consentito